



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 26/18**

Lussemburgo, 6 marzo 2018

Sentenza nella causa C-284/16  
Slowakische Republik/ Achmea BV

## **La clausola compromissoria contenuta nell'accordo concluso tra i Paesi Bassi e la Slovacchia sulla tutela degli investimenti non è compatibile con il diritto dell'Unione**

*Tale clausola sottrae al meccanismo di controllo giurisdizionale del diritto dell'Unione controversie che possono riguardare l'applicazione o l'interpretazione di tale diritto*

Nel 1991, l'allora Cecoslovacchia e i Paesi Bassi hanno concluso un accordo sulla promozione e tutela degli investimenti<sup>1</sup> («TBI»<sup>2</sup>). Il TBI dispone che le controversie tra uno Stato contraente e un investitore dell'altro Stato contraente devono essere definite in via amichevole, ovvero, qualora ciò sia impossibile, dinanzi a un collegio arbitrale.

A seguito della dissoluzione della Cecoslovacchia nel 1993, la Slovacchia è succeduta nei diritti e negli obblighi di tale paese derivanti dal TBI.

Nel 2004, la Slovacchia ha aperto agli investitori privati il proprio mercato dell'assicurazione malattia. L'Achmea, un'impresa appartenente a un gruppo assicurativo olandese, ha quindi stabilito in Slovacchia una filiale al fine di offrire in tale paese assicurazioni malattia private. Tuttavia, nel 2006, la Slovacchia ha parzialmente revocato la liberalizzazione del mercato dell'assicurazione malattia, vietando in particolare la distribuzione degli utili generati dalle attività di assicurazione malattia.

Nel 2008, l'Achmea ha avviato nei confronti della Slovacchia un procedimento arbitrale sulla base del TBI, sostenendo che il divieto citato era contrario a tale accordo e che tale misura le aveva arrecato un danno pecuniario. Nel 2012, il collegio arbitrale ha constatato che la Slovacchia aveva effettivamente violato il TBI e le ha ordinato di versare all'Achmea un importo pari a circa EUR 22,1 milioni, a titolo di risarcimento.

La Slovacchia ha successivamente proposto dinanzi a giudici tedeschi<sup>3</sup> un ricorso di annullamento del lodo arbitrale. Secondo la Slovacchia la clausola compromissoria contenuta nel TBI era contraria a diverse disposizioni del Trattato FUE<sup>4</sup>.

Investito della causa con un'impugnazione, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte di giustizia se la clausola compromissoria contestata dalla Slovacchia sia compatibile con il Trattato FUE.

La Repubblica ceca, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Commissione europea hanno presentato osservazioni a sostegno dell'argomentazione della Slovacchia, mentre la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, l'Austria e la Finlandia sostengono che la clausola controversa e, più in generale, le clausole di tipo analogo correntemente utilizzate nei 196 TBI attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'UE sono valide.

<sup>1</sup> Accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca.

<sup>2</sup> Trattato bilaterale di investimento.

<sup>3</sup> Poiché il luogo dell'arbitrato era Francoforte sul Meno (Germania) i giudici tedeschi sono competenti a verificare la legittimità del lodo arbitrale.

<sup>4</sup> Si tratta degli articoli 18, 267 e 344 TFUE.

Con la sua sentenza odierna, la Corte constata, innanzitutto, che, in forza del TBI, il collegio arbitrale costituito conformemente a tale accordo è chiamato a pronunciarsi, segnatamente, sulla base del diritto in vigore nello Stato contraente interessato dalla controversia di cui trattasi e di qualsiasi accordo pertinente tra gli Stati contraenti.

Orbene, tenuto conto delle caratteristiche del diritto dell'Unione, quali l'autonomia di tale diritto nei confronti tanto dei diritti nazionali quanto del diritto internazionale, il suo primato sui diritti nazionali nonché l'efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni sui cittadini dell'Unione e sugli Stati membri, tale diritto, da un lato, fa parte del diritto in vigore in tutti gli Stati membri e, dall'altro, deriva da un accordo internazionale concluso da tali Stati. Di conseguenza, **il collegio arbitrale di cui trattasi, può, per entrambe tali ragioni, essere chiamato ad interpretare o ad applicare il diritto dell'Unione** e, in particolare, le disposizioni concernenti la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

La Corte rileva, poi, che il collegio arbitrale di cui trattasi deroga alle competenze degli organi giurisdizionali slovacchi e olandesi, con la conseguenza che esso non rientra nei sistemi giurisdizionali rispettivi della Slovacchia e dei Paesi Bassi. Ne deriva che **tale collegio arbitrale non può essere qualificato come giurisdizione «di uno degli Stati membri»** ai sensi dell'articolo 267 TFUE relativo al procedimento pregiudiziale e **non è, quindi, abilitato ad adire la Corte in via pregiudiziale.**

Per quanto riguarda la questione se il lodo del collegio arbitrale sia assoggettato al controllo di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che possa adire la Corte di questioni di diritto dell'Unione connesse a una controversia trattata dal collegio, la Corte constata che, in forza del TBI, la decisione del collegio arbitrale è definitiva. Inoltre, il collegio arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura e, in particolare, decide esso stesso la propria sede e, di conseguenza, il diritto applicabile al procedimento che disciplina il controllo giurisdizionale della validità del lodo da esso adottato.

Su quest'ultimo punto, la Corte rileva che **un tale controllo giurisdizionale può essere esercitato dal giudice nazionale solo nella misura in cui il diritto nazionale glielo consenta**, condizione che non è pienamente soddisfatta nel caso di specie, poiché il diritto tedesco prevede in realtà solo un controllo limitato in tale materia. A tale proposito, la Corte sottolinea che, sebbene il controllo dei lodi arbitrari esercitato dagli organi giurisdizionali degli Stati membri possa, a talune condizioni, legittimamente avere un carattere limitato nell'ambito di un procedimento di arbitrato commerciale<sup>5</sup>, **tale regola non è applicabile al procedimento di arbitrato di cui alla presente fattispecie.** Infatti, mentre il primo procedimento trova la sua origine nell'autonomia della volontà delle parti, il secondo deriva da un trattato, mediante il quale gli Stati membri acconsentono a sottrarre alla competenza dei propri organi giurisdizionali, e quindi al sistema di vie di ricorso giurisdizionale che il Trattato UE<sup>6</sup> impone loro di stabilire nei settori coperti dal diritto dell'Unione, controversie che possono riguardare l'applicazione o l'interpretazione di tale diritto.

Per tali ragioni, la Corte considera che, **con la conclusione del TBI, la Slovacchia e i Paesi Bassi hanno istituito un meccanismo di risoluzione delle controversie che non è idoneo a garantire che le controversie suddette siano giudicate da un organo giurisdizionale rientrante nel sistema giurisdizionale dell'Unione, fermo restando che solo un organo giurisdizionale di tal genere può garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione.**

In tali circostanze la Corte giunge alla conclusione che **la clausola compromissoria contenuta nel TBI pregiudica l'autonomia del diritto dell'Unione e, di conseguenza, non è compatibile con esso.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla

<sup>5</sup> Sentenze del 1° giugno 1999, Eco Swiss (C-126/97) nonché del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05).

<sup>6</sup> Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*